## La successione necessaria

### La riserva dei prossimi congiunti

**SOLO CONIUGE O SOLO UN FIGLIO**

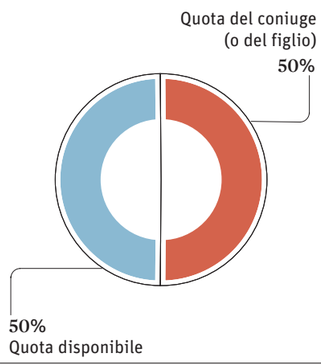


**CONIUGE E UN FIGLIO**

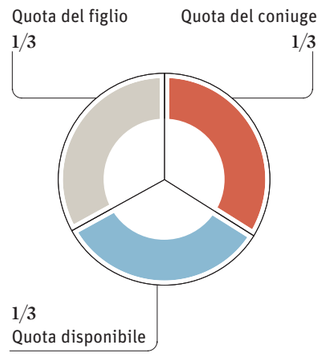


**CONIUGE E DUE (O PIÙ) FIGLI**

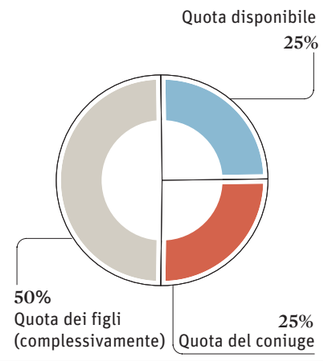


**DUE O PIÙ FIGLI (SENZA CONIUGE)**

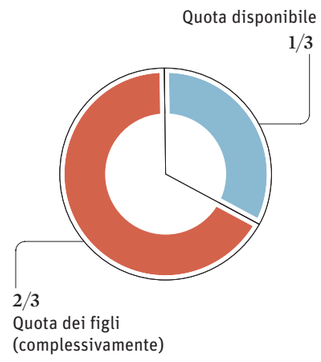


Nota: per figlio si intende figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale

### Gli altri casi

**SE NON C'È IL CONIUGE**

**01 | ASCENDENTI LEGITTIMI**
Agli ascendenti legittimi, in assenza di coniuge e figli, va una quota di un terzo del patrimonio

**SE C'È IL CONIUGE**

**01 | ASCENDENTI LEGITTIMI**
(senza figli e discendenti )
La quota del coniuge rimane sempre pari alla metà dell'asse ereditario. Agli ascendenti legittimi va una quota pari ad un quarto del patrimonio.
Al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Agli eventuali altri parenti non spetta alcuna quota

**CONIUGE SEPARATO**

**01 | SE NON È STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE**
Al separato spettano le quote del coniuge in base alle regole normali a seconda che ci siano o meno figli

**02 | SE È STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE**
Al separato spetta un assegno vitalizio commisurato all'eredità e alla qualità e numero degli eredi legittimi se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti (in misura non superiore agli alimenti)

# Per coniuge e figli la quota è un diritto

## Questi soggetti non possono essere esclusi e ricevono la parte più consistente dei beni

PAGINA A CURA DI
**Angelo Busani**
**Emanuele Lucchini Guastalla**

Il Codice civile riserva necessariamente (cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti, detti «legittimari» o «eredi necessari» (coniuge, discendenti e ascendenti) una rilevante quota dell'asse ereditario: la «legittima» o «quota di legittima».

Il *de cuius* non può intaccare la quota di legittima durante la sua vita con donazioni o con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano "preteriti" (cioè dimenticati) o addirittura diseredati. Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di stretta familiarità, impedendo che, con donazioni o disposizioni testamentarie, possa preferire chiunque altro, attentando alle aspettative dei suoi congiunti più stretti. Nel redigere il testamento il *de cuius* è dunque libero di disporre solo con riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata «quota disponibile», in contrapposizione a quella destinata ai suoi stretti congiunti denominata «quota riservata» o «legittima»): insomma, la volontà di destinare beni a estranei è sempre esprimibile, ma compressa.

Le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario dimenticato o leso o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta «azione di riduzione» delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, al fine di conseguire appunto la quota loro spettante.

Gli eredi necessari sono individuati anche con il termine di «legittimari»; a tal fine occorre prestare attenzione, in quanto i «legittimari» (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi «legittimi», e cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento (e che si chiamano eredi «legittimi» perché sono individuati dalla legge, in assenza di una indicazione testamentaria del *de cuius*).

La confusione è generata anche dal fatto che spesso la qualità di erede «legittimo» e di erede «legittimario» coincidono. Vediamo al riguardo l'esempio che segue: Mario, sposato con due figli, era proprietario in vita di cinque appartamenti, di valore pressoché identico; immaginiamo che Mario abbia donato, durante la propria vita, quattro di questi appartamenti al figlio Giovanni e che nella sua successione sia rimasto solo il quinto appartamento; ipotizziamo anche che Mario sia deceduto senza lasciare testamento e che nel patrimonio del defunto non ci sia altro che questo appartamento. Ebbene, l'appartamento oggetto di eredità, in applicazione delle regole della successione legittima, dovrebbe essere suddiviso tra il coniuge superstite e i due figli per un terzo ciascuno (si tratta di tre eredi legittimi); tuttavia, avendo il figlio Giovanni già ricevuto ben più della sua quota di riserva (pari a un quarto del valore dei cinque appartamenti), egli non solo non potrà concorrere all'eredità sul quinto appartamento, ma dovrà pure retrocedere (restituire) alla madre e al fratello (anch'essi eredi legittimari) una parte di quanto gli è stato donato affinché conseguano la loro quota di legittima, e cioè almeno un quarto del valore dei cinque appartamenti.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti. La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio se non vi è concorso con i figli. Se invece vi sono figli, la quota riservata al coniuge si riduce a un terzo (se c'è un solo figlio) e a un quarto (se vi sono più figli). Nel caso di concorso con ascendenti legittimi, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse.

A favore del figlio legittimo o naturale, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio; se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota di due terzi dell'eredità, da dividere in parti uguali. Gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni ecc.) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli: essi hanno diritto a un terzo del patrimonio ereditario, da suddividere per metà nella linea paterna e per l'altra metà nella linea materna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA SENTENZA

Alla giurisprudenza il compito di interpretare i vuoti legislativi. Una delle ultime della Cassazione (sentenza 14473/2011) ha stabilito che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua riserva oltre che proporre istanza per conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute dal *de cuius*.

### I calcoli

**COSÌ SI DISTRIBUISCE IL PATRIMONIO SE MANCA IL TESTAMENTO**

Come viene attribuito agli eredi legittimi il patrimonio del defunto in assenza di testamento

**01 | CONIUGE**
Tutto

**02 | CONIUGE PIÙ UN FIGLIO**
Metà al coniuge; metà al figlio

**03 | CONIUGE E DUE O PIÙ FIGLI**
Un terzo al coniuge; due terzi da dividersi in parti uguali tra i figli

**04 | CONIUGE PIÙ FRATELLI E/O SORELLE**
Due terzi al coniuge; un terzo da dividersi in parti uguali tra le sorelle e i fratelli germani (entrambi i genitori in comune). In caso di fratelli sia germani sia unilaterali (un solo genitore in comune), a quelli unilaterali spetta la metà della quota che spetta a ciascuno dei germani

**05 | CONIUGE PIÙ UN NIPOTE (FIGLIO DI UN FRATELLO O DI UNA SORELLA DEFUNTI)**
Due terzi al coniuge; un terzo al nipote

**06 | CONIUGE PIÙ ENTRAMBI I GENITORI**
Due terzi al coniuge; un sesto al padre, un sesto alla madre

**07 | CONIUGE PIÙ UN SOLO GENITORE**
Due terzi al coniuge; un terzo al genitore

**08 | CONIUGE PIÙ GENITORI O ALTRI ASCENDENTI PIÙ FRATELLI E/O SORELLE**
Due terzi al coniuge; un dodicesimo ai fratelli o alle sorelle (da dividersi in parti uguali tra tutti); tre dodicesimi ai genitori o agli altri ascendenti

**09 | CONIUGE SEPARATO CUI NON È STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO (*)**
Stesse quote spettanti al coniuge non separato

**10 | CONIUGE SEPARATO CUI È STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO (*)**
Assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto

**11 | CONIUGE DIVORZIATO**
Nessuna quota (*)

**12 | UN FIGLIO**
Tutta

**13 | DUE O PIÙ FIGLI**
Suddivisione in parti uguali tra tutti i figli

**14 | UN FIGLIO PIÙ DUE NIPOTI (FIGLI DI UN SECONDO FIGLIO MORTO PRIMA DEI GENITORI)**
Metà al figlio; un quarto al primo nipote; un quarto al secondo nipote

**15 | PADRE PIÙ MADRE**
Metà al padre; metà alla madre

**16 | UN GENITORE SOLTANTO**
Tutta

**17 | NONNI PATERNI PIÙ NONNI MATERNI O ALTRI ASCENDENTI**
Metà agli ascendenti paterni; metà agli ascendenti materni (se nella linea paterna o mate rna c'è solo un ascendente, a questi va ugualmente metà dell'eredità)

**18 | NONNI PIÙ BISNONNI (SENZA CONIUGE, NÉ FIGLI, GENITORI, FRATELLI E/O SORELLE O LORO ASCENDENTI)**
Tutta al nonno o ai nipoti superstiti, in quanto l'eredità è devoluta all'ascendente di grado più vicino senza distinzione di linea

**19 | FRATELLI E/O SORELLE (SENZA CONIUGE, NÉ FIGLI O GENITORI)**
Suddivisione in parti uguali tra tutti (fratelli e sorelle unilaterali hanno diritto a metà della quota spettante ai germani)

**20 | CONIUGE PIÙ GENITORI**
Un terzo ai genitori; due terzi al coniuge

**21 | ALTRI PARENTI**
Tutta ai parenti più prossimi di grado, senza distinzioni di linea; in caso di più parenti dello stesso grado, si suddivide in parti uguali; se non ci sono parenti entro il sesto grado, l'eredità va allo Stato

**COME SI CONTEGGIANO I «GRADI» DI PARENTELA**

Il grado di parentela è il numero di generazioni che intercorrono tra due parenti passando sempre attraverso il capostipite comune. Fra padre e figlio c'è una generazione e la parentela è di 1° grado; tra fratelli ce ne sono due e il legame è di 2° grado (fratello - padre - fratello); fra due cugini, invece, ci sono quattro generazioni e la parentela è di 4° grado

| | |
|---|---|
| **DISCENDENTI** | |
| **I Grado** | Figli |
| **II Grado** | Nipoti |
| **III Grado** | Pronipoti |
| **IV Grado** | Figli di pronipoti |
| **ASCENDENTI** | |
| **I Grado** | Genitori |
| **II Grado** | Nonni |
| **III Grado** | Bisnonni |
| **IV Grado** | Trisavi |
| **COLLATERALI** | |
| **II Grado** | Fratelli, sorelle |
| **III Grado** | Zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle) |
| **IV Grado** | Prozii, pronipoti, primi cugini |
| **V Grado** | Figli di prozii, secondi nipoti, secondi cugini |
| **VI Grado** | Altri cugini |

(*) può avere diritto a una parte della pensione di reversibilità o a un vitalizio

### GLI ISTITUTI SOSTITUTIVI

La legge detta una serie di regole per disciplinare il caso in cui il soggetto indicato dal testamento o dalla legge come «chiamato all'eredità», ovvero colui che accettando l'eredità diventa erede del *de cuius*, non possa o non voglia divenire erede. Si pensi, per esempio, al caso del chiamato che non intenda conseguire l'eredità perché la ritenga gravata di debiti oppure del chiamato premorto rispetto al *de cuius* che l'aveva indicato come erede nel suo testamento.

**La sostituzione**
Il *de cuius* può innanzitutto prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano, per esempio perché deceduti prima del de cuius, o non vogliano, nel caso della rinuncia, accettare l'eredità o conseguire il legato. In tali casi il testatore può infatti nominare un altro soggetto che subentri al primo chiamato nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di sostituzione ordinaria.
Pertanto il testatore Mario può scrivere nel suo testamento: «Lascio tutto il mio patrimonio a Caio ma, se egli non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio».

**La rappresentazione**
Se il chiamato all'eredità non può o non vuole accettare l'eredità o il legato e non vi è un testamento nel quale il de cuius abbia previsto il già descritto criterio della sostituzione, si ricorre alla cosiddetta "rappresentazione", se ricorrono le seguenti condizioni:
- il primo chiamato deve avere discendenti legittimi o naturali;
- il primo chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.

Se ricorrono tali presupposti, i discendenti del primo chiamato, denominati "rappresentanti", subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, detto "rappresentato", che non voglia o non possa accettare l'eredità dimessa dal de cuius.

**L'accrescimento**
Se non operano nè la sostituzione nè la rappresentazione, l'ultimo criterio sostitutivo del chiamato all'eredità che il codice civile dispone è quello dell'accrescimento: si tratta del fenomeno per cui la quota originariamente destinata ad uno dei coeredi si espande in capo agli altri coeredi nel caso in cui il primo non voglia o non possa accettare l'eredità.
Presupposti per l'operatività dell'accrescimento sono:
- l'istituzione di più eredi in uno stesso testamento;
- l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali.

Si pensi al caso del defunto A che, per testamento, lascia ai tre figli (B, C e D) in parti uguali il proprio patrimonio di 300: se C, uno dei figli, non viene all'eredità, a seguito di rinuncia o premorienza, e se nel testamento non è disposta una sostituzione o non vi sono i presupposti per la rappresentazione (quest'ultima si verificherebbe, per esempio se C avesse uno o più figli), la quota spettante a C si espanderebbe automaticamente in capo a B e D, che così verrebbero ad acquistare 150 ciascuno, in luogo dei previsti 100.

**La successione legittima**
Se con le descritte regole non si giunge a individuare un erede, il criterio residuale è quello di utilizzare le norme dettate per la successione legittima, le quali conducono necessariamente a un esito positivo: infatti, se un parente di grado più stretto non vuole o non può accettare l'eredità dimessa dal de cuius, la quota a lui spettante si trasmette ai parenti del de cuius di grado più lontano. Se nessun parente entro il sesto grado viene all'eredità, essa infine si devolve allo Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ASSEGNAZIONE

### 1 | L'AZIONE DI RIDUZIONE

# La «legittima» si difende così

La quota di legittima spettante ai legittimari è tutelata mediante la cosiddetta «azione di riduzione», vale a dire la possibilità di richiedere al giudice che le attribuzioni disposte dal *de cuius* mediante donazione o testamento siano appunto "ridotte" nei limiti in cui occorra per integrare le quote di eredità dovute ai legittimari. Ovviamente, è sempre possibile che gli eredi si accordino bonariamente, e quindi senza dover ricorrere ad avvocati e giudici e senza dover quindi sopportare i relativi costi e tempi.

Per chiarire meglio questi concetti ipotizziamo che il defunto lasci il coniuge e tre figli e non abbia redatto alcun testamento. Ipotizzando che il patrimonio ereditario lasciato dal *de cuius* alla propria morte valga 150mila euro (è il cosiddetto relictum e prescinde dalla natura dei beni da cui esso è composto) e che valgano 120mila euro i beni dal medesimo donati durante la propria vita (in ipotesi, a uno solo dei tre figli), anche qui prescindendo dalla loro natura.

Per il calcolo della legittima occorre anzitutto compiere le seguenti operazioni:
1. formare la cosiddetta «massa fittizia» sommando *relictum* e *donatum* (150mila + 120mila = 270mila euro);
2. stabilire quanto di tale massa sia riservato a ciascuno dei «legittimari» (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio; i restanti 3/12 costituiscono la «quota disponibile»); infine:
3. verificare se ciascuno degli interessati abbia ricevuto quanto gli spetti e, in caso negativo, fare luogo alle opportune correzioni.

Nell'esempio, spettano i seguenti valori:
- alla moglie, 67.500 euro (ma nell'eredità ne ha ricevuti solo 50mila euro, cioè i 3/9 di 150mila euro, vale a dire la quota ad essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento), cosicché ella è in credito di 17.500 euro;
- a ciascun figlio 45mila euro (ma in eredità ne sono disponibili solo 33.330 euro per ciascuno, e cioè i 2/9 di 150mila, vale a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento);
- mentre la "disponibile" è del valore di 67.500 euro (cioè 270mila - 67.500 - 45mila - 45mila - 45mila).

C'è però un figlio che ha ricevuto una donazione del valore di 120mila euro (si ipotizza che non si tratti di una donazione da imputare alla quota di legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile): ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di "ridurre" (di qui, come detto, il termine «azione di riduzione») la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante.

Pertanto:
- il figlio donatario consegue tutta la disponibile (del valore di euro 67.500) e la sua legittima (del valore di euro 45mila), entrambe "a valere" sulla donazione ricevuta del valore di 120mila euro (67.500 + 45mila = 112.500 - 120mila = un eccesso di euro 7.500); in altri termini, questo figlio non partecipa alla divisione del relictum, in quanto subisce una "riduzione" della propria attribuzione ereditaria per aver ricevuto la donazione;
- la moglie e i due figli non donatari prelevano quanto loro dovuto (euro 67.500 la moglie, euro 45mila ciascun figlio non donatario = euro 157.500) in parte dal *relictum* (del valore di complessivi 150mila euro) e in parte dalla riduzione della donazione per l'importo di 7.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### 2 | CRISI MATRIMONIALI

# Al separato gli stessi diritti

La separazione dei coniugi o il loro divorzio influisce in modo notevole anche sui rapporti ereditari: infatti, la separazione allenta il vincolo coniugale senza tuttavia farlo cessare, mentre il divorzio lo recide del tutto.

La legge, quindi, dispone che il coniuge separato ha, nel caso di morte dell'altro coniuge, gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Tuttavia, il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'addebito della separazione è l'affermazione del giudice della separazione che individua in capo a uno dei coniugi (o in capo ad entrambi) comportamenti contrari ai doveri che derivavano dal matrimonio.

Quando invece il defunto è un divorziato - nonostante il matrimonio sia stato sciolto - il tribunale può disporre un assegno periodico a carico dell'eredità e a favore dell'ex superstite: solo, però, se all'interessato era stato riconosciuto in sede di divorzio un diritto alla corresponsione periodica di un assegno. Per stabilire gli importi, il tribunale deve tener conto dell'ammontare del precedente assegno, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno; qualora poi eventualmente risorga lo stato di bisogno, l'assegno può essere nuovamente attribuito.

Inoltre, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite con i requisiti per la pensione di reversibilità, l'ex coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, se non è passato a nuove nozze, se è titolare del predetto assegno e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio. Se invece c'è un coniuge superstite che ha i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno periodico.

Infine, in caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità ad essi spettante per la morte di un figlio deceduto a causa di fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore; alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA